



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

**Deliberazione n. 63/2023**

**RIDETERMINAZIONE D’UFFICIO DELLE EMISSIONI CONSENTITE 2023-2025 AI SENSI DELL’ART 3 COMMA 1 DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021 E S.M.I. PER L’IMPIANTO PICCOLO EMETTITORE N. AUT. 2071 DI CUI ALL’ART. 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 47/2020**

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»*”;

**VISTO** il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 6/12/2021 recante *“Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System) e in particolare l’articolo 2 comma 5 e articolo 5 (c.d. Decreto Tariffe)*;

**VISTA** la deliberazione n. 119/2019 di questo Comitato, recante *“Modalità per l’applicazione degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/ce per il periodo 2021-2030”*, notificata alla Commissione Europea in data 30 settembre 2019 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato;

**VISTA** la lettera 12 maggio 2020 della Commissione della Commissione Europea, prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga, la quale non solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte dall’Italia con la deliberazione n. 119/2019 per il periodo 2021-2030 e quindi all’esclusione dal sistema EU ETS degli impianti i cui gestori lo hanno richiesto;

**VISTA** la deliberazione 23/2021 e s.m.i., recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* e in particolare gli articoli 3 e 14;

**VISTA** la deliberazione 141/2022 del 2 agosto 2022, recante *“Rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 degli impianti piccoli emettitori di cui all’art. 31 del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 ai sensi degli articoli 3 comma 2 e 4 e rideterminazione d’ufficio delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’art. 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.”*;

**VISTA** la deliberazione 164/2022 del 26 settembre 2022, recante “aggiornamento degli elenchi opt out di cui agli allegati 1, 2 e 3 della deliberazione n. 80/2021”;

**VISTO** il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTO** il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTO** il form per la “comunicazione della variazione di stato di attività” disponibile a portale (<https://www.ets.minambiente.it>), la relativa funzionalità SRC dedicata ai Piccoli Emittitori;

**VISTO** lo stato di «riavvio» ai sensi dell’art. 14 comma 6 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. dell’impianto n. Aut. 2071 denominato “IBL S.P.A. - STABILIMENTO DI COTIGNOLA” dal 17/02/2022 come comunicato dal gestore attraverso istanza del 23/01/2023 (Prot.0000920.23-01-2023);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021 come modificata dalla Deliberazione n. 67/2022 “1. Per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’allegato 1 che hanno scelto la metodologia B di cui alla deliberazione 119/2019, il Comitato ridetermina d’ufficio le emissioni consentite 2021-2025:

- a) *nei casi di cui all’articolo 14 comma 1, a seguito della comunicazione di sospensione, nell’anno successivo a quello in cui è inattivo, proporzionalmente al periodo di attività dell’impianto. Negli anni successivi a quello oggetto di rideterminazione, le emissioni consentite sono annullate fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);*
- b) *nei casi di cui all’articolo 14 comma 6, nell’anno successivo a quello in cui si verifica il riavvio, proporzionalmente al periodo di attività dell’impianto. Negli anni successivi a quello oggetto di rideterminazione, le emissioni consentite sono rideterminate pari ai valori precedentemente deliberati con riferimento all’impianto;*
- c) *nel caso di cui all’articolo 14 comma 2, negli anni successivi a quello in cui si verifica la fattispecie, annullandole. L’impianto è conseguentemente espunto da RENAPE.”*

**VISTA** la deliberazione n. 50/2021 “Aggiornamento della struttura del Registro nazionale dei Piccoli Emittitori di cui all’articolo 10 della delibera 16/2013 ai sensi della deliberazione n. 23/2021”;

**ACQUISITA** la “Relazione della Segreteria tecnica sui casi di rideterminazione d’ufficio delle emissioni consentite 2023-2025 per l’impianto di dimensioni ridotte di metodologia B (PE-B) ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.” del 6/3/2023;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 13/03/2023

**DELIBERA**

**Art. 1**

**(Rideterminazione delle emissioni annue consentite 2023-2025)**

1. Sono rideterminate d'ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Deliberazione n. 23/2021 s.m.i., come riportato in allegato 1, le emissioni consentite 2023-2025 per l'impianto Piccolo Emittitore n. aut. 2071
2. Il gestore dell'impianto n. aut. 2071 tiene conto delle emissioni consentite rideterminate ai sensi del comma 1 per l'adempimento dell'obbligo di conformità ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021.

**Art. 2**

**(Pubblicazione)**

1. Le emissioni consentite 2023-2025 per l'impianto n. aut. 2071 rideterminate ai sensi dell'articolo 1 sono annotate nel RENAPE, conformemente alle previsioni dell'articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021.
2. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) e nel Portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>). La pubblicazione equivale alla comunicazione al gestore prevista dal citato articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021.

IL PRESIDENTE

Alessandro Caretoni





*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Allegato 1

**Allegato 1 (art. 1, comma 2) – Rideterminazione d’ufficio delle emissioni consentite 2023-2025 relative al gestore dell’impianto di dimensioni ridotte (“Piccoli Emittitori”) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 effettuate ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.**

#	Num. Aut.	Gestore	Denominazione impianto	Data inizio inattività	Data riavvio	Emissioni consentite					
							2021	2022	2023	2024	2025
1	2071	IBL S.P.A.	IBL S.P.A. - STABILIMENTO DI COTIGNOLA	23/12/2020	17/02/2022	Pre-RDT	17.767	-	-	-	-
						Post-RDT	17.767	-	<b>15.028</b>	<b>16.872</b>	<b>16.441</b>